

Rassegna Stampa

di Giovedì 22 luglio 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
37	Corriere della Sera	22/07/2021	TARIFFE, BOTTA E RISPOSTA ANTI TRUST-AUTOSTRAD	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
17	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	AUTOSTRAD, IN ARRIVO 4,6 MILIARDI DEI FONDI RECOVERY PER LA MANUTENZIONE (M.Caprino)	4
29/30	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	CASA E FISCO TRUST E SUPERBONUS 110% VIA LIBERA DELLE ENTRATE (S.Rivetti)	6
1	Italia Oggi	22/07/2021	NIENTE SUPERBONUS PER CHI REGOLARIZZA UN ABUSO (F.Poggiani)	7
26	Italia Oggi	22/07/2021	IL 110 % RAPPORTATO AL PREZZO (F.Poggiani)	8
Rubrica Altre professioni				
30	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	LA STAGIONE DELLE RIFORME SINORA NON CONVINC	9
30	Italia Oggi	22/07/2021	AVVOCATI, UDIENZE SENZA LIMITI (D.Ferrara)	10
30	Italia Oggi	22/07/2021	ALL'ENPAF SOLO I FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI (S.D'ale	11
Rubrica Professionisti				
31	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	LOMBARDIA, SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI STP	12
Rubrica Fisco				
5	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	COMPENSAZIONE ESTESA AI CREDITI PROFESSIONALI (M.Mo.)	13
Rubrica Pubblica Amministrazione				
5	Il Sole 24 Ore	22/07/2021	PA, LAUREA SPECIALISTICA ED ESPERIENZA PLURIENNALE PER I FUNZIONARI TOP (G.Trovati)	14

Pedaggi

Tariffe, botta e risposta Antitrust-Autostrade

L'Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l'Italia. Il procedimento — è scritto in un comunicato — è stato aperto perché la principale concessionaria autostradale non si è adeguata alla diffida che le imponeva di cessare la pratica scorretta, accertata lo scorso marzo, di non aver ridotto il costo del pedaggio e di non aver adottato alcuna procedura per riconoscere agevolazioni tariffarie e rimborsi per le tratte autostradali «in cui si verificano rilevanti criticità nella viabilità a causa di lavori straordinari per la messa in sicurezza delle infrastrutture che risentono di gravi carenze nella gestione e nella manutenzione».

Al termine dell'istruttoria, l'autorità aveva sanzionato la

concessionaria per 5 milioni di euro, il massimo previsto dalle norme, per la mancata riduzione del pedaggio sulle autostrade Napoli-Canosa, Bologna-Taranto, Genova-Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza della Milano-Serravalle-Genova, Genova-Savona-Ventimiglia e Genova-Rosignano. In queste tratte si erano registrate importanti riduzioni delle corsie di marcia e/o specifiche limitazioni della velocità massima consentita, con conseguente notevole disagio non solo per i consumatori ma anche per gli autotrasportatori, in termini di code, rallentamenti e significativo aumento dei tempi di percorrenza.

In una nota Autostrade per l'Italia fa sapere che, «d'intesa con il ministero delle infrastrutture e della mobilità so-



Roberto Rustichelli, pres. Antitrust

stenibili (Mims) e nell'ambito della più ampia gestione della concessione, ha attivato già dal 2020 riduzioni o azzeramenti del pedaggio a favore dell'utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo 2020-21. In tali tratte rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dal-

l'Antitrust (dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall'autorità giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non attuali, ma avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020».

Aspi è anche riuscita a ottenere dal Tar del Lazio un'ordinanza che stabilisce come le decisioni dell'antitrust «siano state determinate rendendo non possibile consentirne l'adempimento», scrive la società. Aspi ha comunque formulato una concreta proposta di un sistema di «cashback del pedaggio», il primo in Europa, per «ristorare gli utenti che, a seguito del fondamentale piano di ammodernamento della rete possano incorrere in ritardi sui tempi medi di percorrenza».

F. Mas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autostrade, in arrivo 4,6 miliardi dei fondi Recovery per la manutenzione

Infrastrutture

Il fabbisogno d'interventi per la sola rete autostradale ammonta a 40 miliardi

Fondi pubblici da spartire con le rete in carico all'Anas e con le strade provinciali

Maurizio Caprino

Ci sono cifre importanti, dietro lavori e restrizioni su strade e autostrade dovuti a manutenzioni omesse o carenti da decenni che anche quest'estate mandano in tilt il sistema. Nessuno ha quantificato l'intero impatto di questo tilt su economia e ambiente: bisogna tenere conto che i disagi dureranno fin verso la fine di questo decennio. Ma inizia a esser chiaro quanto costano i lavori e quanto arriverà da contributi pubblici (il resto, sulle autostrade a pedaggio, andrà preso dalle tasche degli utenti).

In ogni caso, il caos è inevitabile: i lavori non sono rinviabili (come insegnano i crolli anche tragici) e da un anno le linee guida ministeriali su viadotti e gallerie hanno reso obbligatorie alcune chiusure repentine.

La "mancia" del Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da una stima interna al ministero delle Infrastrutture (Mims), assegna alle manutenzioni varie circa 4,6 miliardi sui 62 di dote Mims. Una goccia, sui 40 di fabbisogno delle sole autostrade. Certo, si può contare sui pedaggi, ma per alcuni lavori, come la messa in sicurezza sismica di A24 e A25, sarà lo Stato a metterci soldi.

Poi c'è la rete Anas, 32mila chilometri, circa il quintuplo di quella autostradale a pedaggio. E non è messa meglio, anzi. Si prevede che lo Stato metterà circa un miliardo l'anno.

Infine, i quasi 120mila chilometri delle strade provinciali. Sono in condizioni ancora peggiori e necessitano

di ben più degli 1,15 miliardi appena assegnati dal Mims e degli 1,9 miliardi che a fine 2019 l'Upi indicava come fabbisogno per gli appena 1.500 progetti all'epoca cantierabili.

Pedaggi, lavori e norme

Col nuovo sistema tariffario varato dall'Art (Autorità di regolazione dei trasporti), è passato il messaggio che rispetto al vecchio i pedaggi rincareranno poco o caleranno. Difficile da conciliare col fatto che ora si spende molto di più nella manutenzione e che essa, contrariamente a prima, si finanzia con aumenti tariffari: dopo i crolli e le inchieste giudiziarie, il Mims ha emanato linee guida che di fatto fissano nuovi standard. Si ricade così nella *manutenzione evolutiva*, ammessa dall'Art in tariffa il 14 ottobre 2020. E costosa: per esempio, Aspi ha stanziato 1,2 miliardi sull'adeguamento strutturale e antincendio delle gallerie (termini scaduti ad aprile 2019) e 2,4 sull'ammodernamento delle barriere di sicurezza e antirumore (su 3.100 chilometri dopo che la precedente gestione lo aveva eluso).

Tutto ciò ha anche un fronte normativo. Il più recente è quello delle linee guida ministeriali su viadotti e gallerie, su cui ci sono dubbi scientifici e interpretativi e i gestori reclamano un regime transitorio per evitare chiusure improvvise. La situazione è complicata dal fatto che a volte le ispezioni fatte secondo le linee guida evidenziano pezzi di strutture mai controllati in vent'anni o danno allarmi dovuti solo alla strumentazione utilizzata dagli stessi gestori.

Sulle barriere la normativa-base tecnica c'è dal 1992, ma ci sono ancora problemi: per esempio, è ancora poco diffuso il collaudo statico della barriera dopo il montaggio e tutto è affidato a una certificazione del produttore (tanto che c'è una sola società indipendente che abbia la certificazione di qualità per la verifica del corretto montaggio, la Inco Engineering).

Le nuove tecnologie

Nel conto economico andrebbero anche gli sviluppi tecnologici, con siste-

mi che integrano varie funzioni: dal monitoraggio della stabilità strutturale alla pesatura dei tir in movimento per reprimere il sovraccarico e alla rilevazione di altre infrazioni, fino alle connessioni con i veicoli necessarie in futuro per la guida autonoma.

Per ora sono visibili solo le prime due funzioni, utili per evitare i crolli e le usure da sovraccarico e per far davvero rispettare i limiti di peso imposti dal Mims su alcuni viadotti a rischio. Sta accadendo sull'A3 da Nocera Sud a Salerno, dove ha appena debuttato la pesa dinamica della Movyon (società tecnologica di Aspi), omologata per rilevare le infrazioni senza richiedere una pesatura statica, consentendo alla Polizia di far uscire subito dall'autostrada chi non è in regola. Aspi ha anche ripristinato, dopo un periodo di abbandono, le precedenti pesa dinamiche, che richiedono l'intervento degli agenti per portare i trasgressori su una pesa statica che dovrà confermare la rilevazione.

Rifacimenti e ampliamenti

Sulle tariffe si scaricherà anche un'altra conseguenza del degrado di molte opere e della loro obsolescenza di progetto: non di rado conviene demolirle e ricostruirle su un nuovo tracciato con curve più ampie, che rispettino la normativa geometrica attuale. È il caso di alcuni tratti dell'A7 Serravalle-Genova, che il gestore Aspi sta valutando. E di sei chilometri montagnosi di A6 tra Savona e Altare, su cui secondo indiscrezioni Astm ha in corso uno studio di prefattibilità (quindi non ci sarebbe la costruzione di quella "gronda" savonese, cioè di un tracciato totalmente sostitutivo dell'attuale che viene chiesto dal territorio sul modello di quello che si sta per realizzare a Genova).


Queste sono comunque opere lontane dal traguardo. A fine luglio apriranno i primi 4,5 chilometri del primo lotto di terza corsia tra Firenze Sud e Incisa (180 milioni). E, soprattutto, a fine anno sarà completata la galleria Santa Lucia (otto chilometri, il tunnel a tre corsie più lungo d'Europa), cosa che a marzo 2022 consentirà ad Aspi di aprire la nuova

carreggiata Sud dell'A1 tra Barberino e Calenzano (17 chilometri, costo 885 milioni), in continuità con la Varian-

te di valico, per cui dovrebbe eliminare le strozzature attuali. A quel punto, si potrà iniziare l'ammoder-


namento delle due carreggiate attuali: da ottobre 2024, entrambe serviranno chi è diretto a Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lavori in corso.
Manutenzioni nelle gallerie delle autostrade della Liguria

Aspi ha stanziato 1,2 miliardi sull'adeguamento strutturale e antincendio delle gallerie



MANCATI RIMBORSI

Antitrust contro Aspi

Va avanti il procedimento dell'Antitrust contro Aspi per la mancata riduzione dei pedaggi in occasione di restrizioni al traffico che hanno molto allungato i tempi di percorrenza. Dopo la sanzione di 5 milioni comminata a marzo, non esiste ancora un sistema di rimborso. In realtà si tratta di fatti di fine 2019-inizio 2020 e ora in alcune aree Aspi riconosce esenzioni e sconti (quasi sempre al solo traffico locale). Inoltre, Aspi varerà nelle prossime settimane un sistema di rimborso generalizzato. Nessun altro gestore ne ha mai previsti: in una recente intervista, il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, si è limitato ad annunciare che proporrà iniziative analoghe ai gestori entro l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese & Territori

Autostrade, in arrivo 4,6 miliardi dei fondi Recovery per la manutenzione

ESPORTARE VALORE PER IMPORTARE SUCCESSI

Casa e Fisco

Trust e superbonus 110%

Via libera delle Entrate —p.30

Trust e superbonus 110% Via libera delle Entrate

Casa

**Primo interpello sul tema:
l'immobile segregato
può accedere alla detrazione**

**Restano i limiti per il trustee
che ha un ruolo professionale
e resta escluso dallo sconto**

Silvio Rivetti

Con la risposta all'interpello 498, l'agenzia delle Entrate prende posizione per la prima volta sull'applicabilità delle detrazioni superbonus alle spese per lavori di riqualificazione su un immobile, segregato in un trust.

Il caso si presenta peculiare perché l'immobile abitativo di cui si discute, a suo tempo acquistato dai genitori residenti all'estero, a nome del figlio all'epoca minorenni, è stato successivamente conferito da quest'ultimo in un trust autodichiarato, che si caratterizza per il fatto che lo stesso figlio assume il ruolo sia di disponente (ovvero, di soggetto che segrega i beni da gestire nel trust),

che di trustee (ovvero, di soggetto incaricato di amministrare i beni in trust).

Per accedere al 110%, il trustee ha quindi frazionato l'immobile unitario in quattro appartamenti, mediante apposita Cila, con l'intento di concedere l'usufrutto delle prime due unità al padre e delle restanti due alla madre. In questo modo, a fronte del sostenimento da parte dei genitori usufruttuari di tutte le spese per gli interventi (sia trainanti sulle parti comuni dell'edificio, sia trainati sulle singole unità), vengono a rispettarsi le regole dell'articolo 119 comma 9 lettera b) e comma 10 del Dl 34/2020, per cui il 110% spetta alle persone fisiche che agiscono come tali, nel limite massimo di due unità immobiliari a testa.

In proposito si noti che i genitori, proprio grazie all'acquisto del diritto reale di usufrutto, nonostante la loro residenza all'estero, divengono titolari di redditi fondiari in Italia e del diritto alle detrazioni fiscali con possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Alla soluzione prospettata dal padre del trustee, istante nell'interpello, per cui né il vincolo di destinazione sugli immobili in trust, né la concessione in usufrutto degli alloggi impediscono l'accesso al superbonus ai genitori usufruttuari, l'Agenzia appone il suo placet: alla sola condizione, già delineata dalla

circolare 24/E/2020, che l'acquisto dell'usufrutto avvenga in un momento precedente a quello d'avvio dei lavori, o a quello del sostenimento delle spese.

La risposta non propone approfondimenti in merito all'istituto del trust, laconicamente limitandosi a rilevare che, nel trust autodichiarato, la proprietà dell'immobile è attribuita al disponente. E tuttavia, tale succinta chiosa merita di essere meglio inquadrata: inteso che la proprietà immobiliare, nel trust autodichiarato in esame, in tanto fa capo al figlio, in quanto quest'ultimo figura come trustee di sé stesso (avendo il figlio, disponente, nominato sé stesso come trustee del proprio patrimonio).

E se nel trust, che non è un soggetto giuridico sostanziale a sé stante e non può essere titolare di diritti reali, è il trustee il proprietario e intestatario dei beni, per poter perseguire gli obiettivi di gestione del patrimonio, allora è bene annotare che il trustee, in quanto incaricato di un ruolo gestorio di tipo professionale, di amministrazione del patrimonio immobiliare, non è mai qualificabile come persona fisica privata: e tanto basta a spiegare per quale motivo, nel caso esaminato, sia stato necessario coinvolgere i genitori residenti all'estero in un'operazione tanto articolata, quanto pienamente legittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente superbonus per chi regolarizza un abuso

Le indicazioni della guida Casa Italia sul bonus 110%

Abusi edilizi k.o.

Rimozione difformità senza scampo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all'esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi). In aggiunta, se la conformità urbanistico-edilizia, dell'immobile oggetto dell'intervento, non è stata conseguita in data anteriore all'avvio dei lavori che fruiscono delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve anche attivarsi per evitare ulteriori provvedimenti degli enti locali.

Queste due alcune delle risposte inserite nella guida rubricata "Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici" - luglio 2021 - predisposta dal dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia delle entrate che ha, quale obiettivo prioritario, quello di mettere a disposizione degli utenti chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contri-

buti e delle agevolazioni fiscali disciplinate, in particolare, dall'articolo 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

La guida, scaricabile sul sito ufficiale delle Entrate nella sezione specifica (www.agenziaentrate.gov.it), è suddivisa in tre parti, di cui una destinata alle soluzioni interpretative di natura generale, una destinata a determinati quesiti e la terza concernente specificamente la detrazione maggiorata del 110%.

Delle prime due parti, tra le più interessanti risposte, significativa quella relativa alla conferma che gli interventi destinati a sanare gli abusi edilizi non possono formare oggetto di agevolazione fiscale, con l'ulteriore precisazione che le difformità presenti devono essere sanate anteriormente all'avvio dei lavori che fruiscono dei bonus edilizi di qualunque tipo.

Con particolare riferimento, invece, al superbonus del 110%, viene ribadito (risposta 35) che la detta detrazione spetta anche al comodatario detentore dell'immobile a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell'inizio lavori o al mo-

mento del sostenimento delle spese, qualora antecedenti, e che il proprietario abbia fornito il relativo consenso (circ. 24/E/2020). Le agevolazioni introdotte dall'art. 119, sia nella misura ordinaria che maggiorata, (risposta 36) sono fruibili per le spese sostenute a partire dall'1/07/2020, risultando non rilevante la circostanza, si dice testualmente, che a quella data non risulti costituita la struttura impegnata nei processi di ricostruzione, restando ferma la necessità di rispettare tutti gli adempimenti richiesti, anche preliminari. Con riferimento alle coperture assicurative (risposta 37), viene precisato che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l'applicazione della detrazione maggiorata del 110%, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, sono quelli relativi all'intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo pubblico per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente; è chiaro che si sta parlando di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici. Nel caso in cui siano stati già eseguiti interventi con il contribu-

to per la ricostruzione (risposta 38) non risultando plausibile l'attestazione delle prestazioni energetiche del fabbricato riferite a una fase anteriore rispetto all'esecuzione degli interventi, ai fini della fruizione del 110% il contribuente deve far riferimento all'ultimo stato di fatto dell'edificio. Un ultimo quesito (risposta 39) concerne le spese ammesse alla detrazione maggiorata del 110% e, in particolare, se possono essere ammesse alla fruizione del superbonus le spese sostenute dall'1/07/2020 sebbene riferite a interventi anteriori all'entrata in vigore della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che ha ampliato l'ambito applicativo di bonus. Sul punto, si richiama un precedente documento di prassi (circ. 24/E/2020) con il quale si conferma che il 110% può essere fruito per le spese sostenute dall'1/07/2020 a prescindere dalla circostanza che i lavori siano iniziati in data anteriore a detta data e che siano conseguenza di varianti progettuali e si precisa che, alla luce della specificità del contesto della ricostruzione, tale asseverazione deve essere tempestivamente depositata

© Riproduzione riservata



Casa in costruzione



Risposte a interpello dell'Agenzia delle entrate su case antisismiche e pannelli fotovoltaici

Il 110% rapportato al prezzo

Sismabonus acquisti commisurato al costo dell'unità

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Sismabonus acquisti maggiorato al 110% rapportato al prezzo di acquisto. Detrazione maggiorata per l'impianto fotovoltaico negata se l'installazione dello stesso avviene successivamente all'accatastamento dell'edificio di nuova costruzione e, quindi, successivamente alla realizzazione anche dell'intervento di coibentazione esterna.

L'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta, con ulteriori due risposte (nn. 488/2021 e 494/2021) sul tema del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, sul tema degli acquisti delle case antisismiche e sulla installazione degli impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione.

Nella prima risposta (n. 488/2021), l'Agenzia delle entrate ha trattato il caso di un proprietario di un terreno sul quale lo stesso sta costruendo

una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, con permesso a costruire richiesto il 22/07/2020 ma rilasciato il 2/09/2020.

L'istante evidenzia che la villetta sarà censita in una categoria catastale diversa da quelle escluse dal 110% (quindi, non in A/1, A/8 e A/9) con la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione e, quindi, chiede se il 110% sulla detta installazione è spettante senza la necessità di un intervento trainante e in assenza di attestazione di prestazione energetica (APE) iniziale, con specifico titolo abilitativo, fatture e bonifici, asseverazione, comunicazione all'ENEA, visto di conformità e attestazione di prestazione energetica (APE) finale.

L'Agenzia delle entrate ricorda l'intera disciplina ma, soprattutto, evidenzia che, anche nel caso di nuova costruzione, l'installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto trainato, deve avvenire congiuntamente alla realizzazio-

ne di almeno uno degli interventi trainanti, di cui al comma 1 dell'art. 119 (cappotto o sostituzione della caldaia) o di cui al successivo comma 4 (sismabonus).

La stessa agenzia evidenzia che nel caso di specie non è possibile ottenere la detrazione maggiorata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico se la detta installazione avviene dopo l'accatastamento dell'edificio e, di conseguenza, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna.

Qualora, invece, l'installazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al 110%, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo temporale tra la data di inizio e la data di fine lavori per i necessari interventi trainanti, il contribuente può legittimamente accedere al superbonus anche per le spese relative all'im-

pianto fotovoltaico, sempre che sia garantito il doppio passaggio di classe energetica, nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti.

Con la seconda risposta (n. 494), l'Agenzia delle entrate è intervenuta sull'accesso alla detrazione del 110% per l'acquisto di case antisismiche, anche in presenza di asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori predisposte nella formula indicata dal previgente dm 58/2017.

In particolare, l'istante ha fatto presente di aver acquistato da una società di costruzioni la metà della quota di unità immobiliare derivante da un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente collocata in zona sismica 3, per la quale è stato eseguito il deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione del rischio sismico allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e dell'attestazione di conformità al progetto strutturale, con stipula

dell'atto di acquisto e relativi pagamenti dopo l'1/07/2020 (rogito stipulato l'1/09/2020).

L'Agenzia delle entrate analizzando anche questa fattispecie ha precisato che il sismabonus acquisiti, di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013 deve essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, non è necessario attestare la corrispondenza congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati con la conseguenza che gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 119 del dl 34/2020.

—© Riproduzione riservata—



La stagione delle riforme sinora non convince l'avvocatura a congresso

Professioni

**Domani l'apertura
delle assise alla presenza
della ministra Cartabia**

Una stagione di riforme della quale l'avvocatura sembra vedere per ora più le ombre che le luci. Nella conferenza stampa di presentazione del Congresso nazionale forense che si apre domani a Roma, la presidente facente funzioni del Cnf, Maria Masi, ha sottolineato come «le riforme della giustizia civile e penale delineate dai maxi emendamenti governativi rischiano di disattendere gli obiettivi indicati dall'Onu nell'Agenda 2030 cioè la garanzia di accesso universale alla giustizia.

È prevista una forte contrazione dei tempi del processo ma con il pericolo che a ri-metterci siano le garanzie di difesa, configurando regimi di preclusioni, sanzioni e filtri che danneggiano i cittadini e che non possono trovare giustificazione alcuna soprattutto se proposti in un'ottica di ottimizzazione del sistema e riduzione dei tempi dei processi».

Perplessità condivise dal coordinatore dell'Ocf, Giovanni Malinconico, che da parte sua ha osservato che «è il momento in cui l'Avvocatura deve far sentire la propria voce in maniera unitaria, ribadendo quelli che sono elementi imprescindibili del diritto e dei diritti dei cittadini e intervenendo laddove ci siano

aspetti da migliorare. Il Congresso è il momento ideale in cui la pluralità di posizioni in seno al mondo forense può trovare la sintesi adeguata, offrendo una posizione comune e autorevole, forte della voce di 240 mila avvocati italiani».

Da Walter Militi, presidente di Cassa forense, l'accento è stato messo sull'impegno in misure di welfare (100 milioni) in un momento di grave difficoltà per l'avvocatura tutta.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Parere positivo del Senato al decreto che modifica i requisiti per evitare la procedura Ue

Avvocati, udienze senza limiti

Stop al minimo di 5 cause all'anno per l'iscrizione all'albo

DI DARIO FERRARA

Si all'unanimità contro il requisito della trattazione di almeno cinque affari l'anno per conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati. È favorevole il parere della commissione giustizia del Senato allo schema di decreto ministeriale che punta ad abolire il paletto previsto dalla legge professionale per evitare la cancellazione. La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia: ritiene che la previsione del dm 47/2016 renda troppo oneroso per i legali dimostrare l'effettivo esercizio della professione. E il governo corre ai ripari per evitare il ricorso alla Corte di giustizia Ue e una possibile condanna per violazione della direttiva 2005/36/Ce, come modificata dalla 2013/55/Ue.

Proporzionalità violata. Dopo il via libera del Consiglio di stato, compie un altro decisivo passo la modifica del decreto attuativo della legge 247/12. Nella seduta dell'altro ieri tutti

I requisiti rimanenti

- Titolarità di una partita Iva attiva
- Uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati)
- Titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine
- Assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale
- Titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione

i componenti aderiscono alla proposta di parere favorevole alla ministra della Giustizia formulata dal presidente della Commissione di Palazzo Madama Andrea Ostellari (l'esame era stato sospeso martedì 13 luglio). Interviene il senatore Francesco Urraro, sottolineando che «un avvocato può libera-

mente decidere di sospendere o limitare l'esercizio della professione, per un periodo di tempo, per vari motivi ivi compresi quelli di salute». Nei cinque affari da svolgere ogni anno rientrano anche gli incarichi conferiti da un altro professionista. Il governo ha rassicurato la Commissione Ue: sono comprese le atti-

vità stragiudiziali e pure quelle trattate in altri Paesi europei, altrimenti scatterebbe la discriminazione. Ma Bruxelles non si fida: la normativa italiana viola il principio di proporzionalità fra la prescrizione imposta, cioè il numero minimo di affari in dodici mesi, e l'obiettivo perseguito, vale a dire garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione. E per evitare problemi maggiori il Ministero si attiva per sopprimere il requisito controverso. Via Arenula ritiene che per scongiurare la cancellazione dall'albo siano sufficienti gli altri titoli richiesti. E dunque: la titolarità di una partita Iva attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'eser-

cizio della professione. La cancellazione dell'albo scatta anche quando l'avvocato non è in grado di dimostrare la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per il mancato svolgimento della professione a carattere continuativo, abituale e prevalente.

Cnf contrario. Negativo invece il parere espresso sulla modifica dal Consiglio nazionale forense, secondo cui l'esercizio effettivo e continuativo della professione forense costituisce «uno dei principi più significativi della legge 247/12», anche per garantire la «qualità della prestazione». La decisione di modificare il dm 47/2016 è stata assunta d'accordo con la struttura di missione per le procedure di infrazione presso la presidenza del Consiglio: il provvedimento ha due soli articoli, di cui il secondo è solo sull'invarianza finanziaria. Alla Camera, intanto, la commissione Giustizia ha rinviato l'esame dello schema di dm: per esprimere il parere ha tempo fino al 14 agosto.

—© Riproduzione riservata—



All'Enpaf solo i farmacisti liberi professionisti

Contributi da versare all'Enpaf (l'Ente di previdenza dei farmacisti) «a decorrere dal 1° gennaio 2022», solamente se si esercita la libera professione. E chance di annullamento dell'iscrizione alla Cassa per i membri della categoria aderenti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per disoccupati e inoccupati (anche non presi in carico da un Centro per l'impiego) e per chi fa stage, o tirocini. È ciò a cui mira la proposta di legge 3076 depositata dalla deputata del Pd Chiara Gribaudo, e illustrata ieri, alla Camera, insieme ai componenti del «Comitato no Enpaf», con l'intento, recita il testo, di «ristabilire il principio dell'unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per la categoria dei farmacisti dipendenti, oggi discriminati» sul piano previdenziale rispetto a tutti gli altri soggetti subordinati, «in quanto costretti a pagare i contributi a due Enti», ossia all'Inps e alla Cassa privata; la quota dovuta all'Enpaf da parte del farmacista dipendente, si legge ancora, «può variare da un minimo di 69 euro a un massimo di 4.565 euro all'anno, indipendentemente dal reddito percepito».

Il fenomeno delle Casse con platea di professionisti e subordinati è «all'attenzione» della Commissione parlamentare per il controllo sugli Enti, ha affermato il presidente dell'organismo bicamerale, il senatore del Pd Tommaso Nannicini. Per raggiungere quegli obiettivi, ha dichiarato a ItaliaOggi il direttore dell'Enpaf Marco Lazzaro, «servono l'intervento del Legislatore ed il supporto del ministero dell'Economia e della Ragioneria generale dello Stato», visto che la pdl prevede oneri di 90 milioni per il 2022 che arrivano a 190 per il 2024, ricordando come la legge 335/1995 (che riformò il sistema pensionistico, promossa dall'allora presidente del Consiglio Lamberto Dini, ndr) non permette si possano introdurre «eccezioni, o deroghe». L'Enpaf è «il solo Ente che ha stemperato l'obbligo per i dipendenti» (sono circa 60.000, su quasi 100.000 iscritti totali) con «il contributo di solidarietà», ha concluso, sottolineando come vengano loro corrisposte «la maternità e tutte le prestazioni di welfare allargato», inclusa l'indennità Covid.

Simona D'Alessio



Lombardia, sostegno alla costituzione di Stp

Spazio professionisti a cura di Confprofessioni

Obiiettivo della nuova misura lanciata in Regione Lombardia è sostenere le Pmi lombarde che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e investire sul proprio sviluppo e rilancio. Infatti, un percorso di rafforzamento patrimoniale può rendere le imprese più resilienti e forti. La misura prevede due linee.

IN SINTESI

Titolo

Bando patrimonio impresa. Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle Pmi lombarde e la ripresa economica

Istituzione responsabile

Regione Lombardia, Direzione generale Sviluppo economico. Soggetto gestore: Finlombarda spa

Scadenza

Dall'08/07/2021 fino a esaurimento delle risorse del contributo a fondo perduto. Prima finestra di chiusura l'08/11/2021 alle 17:00

Dotazione finanziaria

140.000.000 €, di cui 15.000.000 per il contributo a fondo perduto, 100.000.000 € per i finanziamenti della linea 2 e 25.000.000 € per la garanzia regionale su tali finanziamenti

La linea 1, oltre alle Pmi, si rivolge anche i liberi professionisti che decidano di costituire una società tra professionisti. Mentre la linea 2 prevede il sostegno per un investimento per lo sviluppo e il rilancio, che deve avere almeno una delle seguenti finalità: attrazione investimenti; reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; transizione digitale; transizione green ed economia circolare.

Dimensione contributo

Linea 1: contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale, compreso tra 7.500 e 25.000 €. Linea 2: contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale, compreso tra 22.500 e 100.000 €. Garanzia regionale fino all'80%

Beneficiari

Linea 1: Pmi nella forma di impresa individuale o società di persone e liberi professionisti attivi da oltre 12 mesi che decidono di trasformarsi in società di capitali e abbiano deliberato un aumento di capitale. Linea 2: Pmi nella forma di società di capitali che abbiano deliberato un aumento di capitale.

Durata

Versamento dell'aumento di capitale entro 60 giorni dalla concessione. Programma di investimenti, entro 12 mesi



Compensazione estesa ai crediti professionali

L'audizione di Ruffini

L'estensione non risolve i ritardati pagamenti Pa ma sposta gli effetti negativi

Compensazione anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali ed eliminazione del limite della data di notifica della cartella per cui è possibile spendere in F24 i crediti vantati verso le Pa. Sono i due spunti di riflessione lasciati ieri dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla commissione Finanze della Camera sulle proposte di legge parlamentari che puntano all'estensione della compensabilità dei crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni con i debiti

iscritti a ruolo. Anzi alcune di queste puntano addirittura a un passo in più: consentire la compensazione anche per le imposte da versare in autoliquidazione. Aspetto su cui Ruffini ha messo in guardia sul problema principale, ossia i costi: «Potrebbe interessare, potenzialmente, un ammontare di gettito tributario di alcune decine di miliardi di euro all'anno». A questo se ne aggiunge anche uno di ordine pratico, perché un meccanismo simile richiederebbe solo una sorta di anticipo rispetto all'importo dovuto dall'amministrazione debitrice. Quindi - ha messo in



ERNESTO MARIA RUFFINI
Il direttore delle Entrate ieri in audizione in commissione Finanze alla Camera

evidenza Ruffini - rendere strutturale la compensazione «non contribuirebbe a rimuovere i problemi strutturali che ritardano il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, ma ne traslerebbe gli effetti negativi dai fornitori degli enti pubblici alla struttura di gestione e al bilancio dello Stato».

Un invito alla riflessione che segue le criticità sollevate appena ventiquattro ore prima dall'audizione della direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella: «La possibilità data al contribuente di effettuare compensazioni F24 senza previa verifica dell'esistenza e della bontà del credito potrebbe far crescere i rischi di pratiche fraudolente» ma anche di avere «effetti negativi per la finanza pubblica». In un contesto che, secondo i dati presentati da Lapecorella, vede un miglioramento delle performance. In parti-

colare, secondo i dati più recenti rilevati a maggio dalla piattaforma per i crediti commerciali, nel 2020 «le fatture ricevute dalla Pa sono pari a 27,9 milioni per un importo dovuto di 152,7 miliardi, le fatture pagate ammontano a 24,7 milioni per un ammontare di 142,7 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 95,9% dell'importo totale, che testimonia il successo delle iniziative assunte». Cifre che, a suo avviso, confermano «il trend decrescente dell'ultimo quinquennio: si è passati da 74 giorni per i pagamenti nel 2015 a 48 giorni nel 2019». Il confronto internazionale - su un sondaggio condotto nelle scorse settimane - mostra per l'Italia nel 2020 un tempo medio di pagamento pari a 64 giorni a fronte di una media europea di 62 giorni.

—M.Mo.
—G.Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pa, laurea specialistica ed esperienza pluriennale per i funzionari top

Pubblico impiego

Sul tavolo dei contratti la proposta dell'Aran per le «alte professionalità»

Gianni Trovati

ROMA

Una quarta area, a cui si potrà accedere con «una laurea specialistica accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali». Suona così la proposta presentata ieri dall'Aran ai sindacati per la creazione dell'area delle «alte professionalità» nei ministeri, nelle agenzie fiscali e nelle altre Pa del comparto Funzioni centrali.

La nuova area, che rappresenterebbe il modello anche per gli altri rami della Pa, implicherebbe «responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di team di lavoro o di unità organizzative di medio/elevata complessità». E rappresenterebbe quel «primo piano» nella gerarchia dei funzionari pubblici, appena sotto la dirigenza, chiamato a ospitare le professionalità tecniche giudicate indispensabili per il Pnrr.

Sulla proposta le risposte sindacali sono divise. Freddo quelle di Cgil, Cisl e Uil (della quarta area «non si sentiva il bisogno», spiegano per esempio dalla Cgil-Fp), aperte quelle della Fip secondo cui passa dall'ordinamento professionale il confine fra

«un contratto fotocopia» e la «discontinuità» rispetto al passato.

La proposta dell'Aran attua l'articolo 3 del decreto Reclutamento (Dl 80/2021), che affida alla contrattazione il compito di «individuare una ulteriore area per l'inquadramento del personale ad alta specializzazione». Lo stesso decreto, all'articolo 1, comma 5, spiega che il Portale del Reclutamento atteso al decollo a settembre prevederà un elenco per il «personale in possesso di un'alta specializzazione». La nuova area, insomma, si candida a diventare nel tempo la casa del nuovo personale chiamato a sostenere la Pa nello sforzo del Recovery, e a rafforzarla anche dopo con la riserva del 40% in vista dei concorsi per i contratti a tempo indeterminato dedicata a chi lavorerà agli interventi del Pnrr. Oggi, siccome la quarta area ancora non esiste, si prevede di inquadrare gli ingressi targati Pnrr con il trattamento dell'area 3, posizione F3.

I risultati magri ottenuti dal concorso Sud (1.483 idonei per 2.800 posti, come anticipato dal Sole 24 Ore del 1° luglio) mostrano tutta la complessità del problema. Lo stesso ministro per la Pa Renato Brunetta ha sostenuto nelle scorse settimane che anche l'offerta economica prevista nel bando (scritto dal governo Conte-2) ha contribuito a tenere lontane le candidature davvero qualificate. La nuova area, anche con l'ampliamento che porta nelle possibilità di carriera nella Pa, è stata pensata per cominciare ad affrontare il problema. Anche se per capire quali leve avrà davvero per risolverlo bisognerà attendere la revisione complessiva degli ordinamenti professionali, e soprattutto il finanziamento che riuscirà a trovare spazio nella prossima legge di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

